

STATUTO

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIERE
CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'**ITALIA**
FEDERPREZIOSI

Adeguamento del testo statutario alle disposizioni confederali

Approvato Assemblea Ordinaria dei Soci 11 giugno 2024

Conformità del testo approvata con delibera Giunta Confcommercio 30 ottobre 2024

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	
ART. 1	Denominazione e ambiti di rappresentanza	pag. 5
ART. 2	Sede e durata	pag. 5
ART. 3	Finalità	pag. 5
ART. 4	Autonomia associativa	pag. 6
ART. 5	Principi e valori ispiratori	pag. 7
ART. 6	Codice etico	pag. 7
TITOLO II	IL SISTEMA FEDERPREZIOSI: Organizzazione e funzioni	
ART. 7	Scopi e funzioni	pag. 8
ART. 8	Rapporti con la Confederazione	pag. 8
ART. 9	Inquadramento dei Soci	pag. 9
ART. 10	Adesione: modalità e condizioni	pag. 10
ART. 11	Nomina di un delegato	pag. 11
ART. 12	Commissariamento	pag. 11
ART. 13	Decadenza e recesso	pag. 12
ART. 14	Sanzioni	pag. 13
ART. 15	Inquadramento	pag. 13
TITOLO III	ORGANI	
ART. 16	Composizione Organi associativi	pag. 13
ART. 17	Organi	pag. 14
ART. 18	Durata e svolgimento delle cariche	pag. 14
ART. 19	Incompatibilità	pag. 15
ART. 20	Assemblea: composizione	pag. 15
ART. 21	Assemblea: criteri per la rappresentanza	pag. 15
ART. 22	Assemblea: convocazione e svolgimento	pag. 15
ART. 23	Assemblea: validità	pag. 16
ART. 24	Assemblea: competenze	pag. 17
ART. 25	Consiglio: composizione	pag. 18
ART. 26	Consiglio: competenze	pag. 19
ART. 27	Giunta	pag. 19
ART. 28	Presidente	pag. 20
ART. 29	Presidente onorario	pag. 21
ART. 30	Revisori dei conti	pag. 21
ART. 31	Collegio dei probiviri	pag. 21
ART. 32	Amministratore	pag. 22
ART. 33	Direttore	pag. 22
ART. 34	Gruppo giovani	pag. 22
TITOLO IV	RISORSE	
ART. 35	Patrimonio sociale	pag. 23
ART. 36	Esercizio finanziario	pag. 23
TITOLO V	NORME FINALI	
ART. 37	Scioglimento della Federpreziosi	pag. 24
ART. 38	Disposizioni finali	pag. 24
ART. 39	Denominazione e Logo	pag. 24

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Denominazione ed ambiti di rappresentanza

1. E' costituita tra i soggetti imprenditoriali economici e professionali esercenti la propria attività nel settore dei preziosi di cui ai segg. Codici ATECO
 - 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
 - 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale;
 - 46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria;
 - 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria/Riparazione di orologi e di gioielli.

La **Federazione Nazionale delle Imprese Orafe Gioielliere Argentiere Orologiaie – Confcommercio – Imprese per l'Italia** di seguito denominata **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia”**, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia”**, unitamente alle Associazioni provinciali e regionali di categoria, costituisce il Sistema di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui al primo comma.
3. **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia”** aderisce alla **“Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”**, denominata in breve **“Confcommercio-Imprese per l'Italia”**, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali
4. **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia”** è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da **“Confcommercio-Imprese per l'Italia”**, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese e dei soggetti che svolgono la propria attività nel settore orafa gioielliere argentiere ed orologiaio che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.

Articolo 2

Sede e durata

“Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia” ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Articolo 3

Finalità

Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese rappresentate ha per scopo la tutela e la valorizzazione degli interessi sindacali, economici, giuridici, fiscali delle categorie e dei Soci in quanto tali, nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

In vista di tali scopi essa è impegnata a svolgere le seguenti funzioni:

1. La promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;

2. rappresentare gli interessi complessivi dei soci presso Autorità, Enti, Associazioni e Sindacati aventi carattere nazionale, europeo ed internazionale con facoltà di trattare e risolvere mediante opportuni accordi le eventuali divergenze, comunque connesse allo svolgimento delle attività delle Ditte associate;
3. compiere ed incoraggiare studi, pubblicazioni, raccogliere e divulgare dati e notizie, svolgere attività culturale, di informazione, di formazione e consulenza a favore dei soci, organizzare momenti di confronto, forum, seminari di studio ed iniziative simili su temi di interesse generale;
4. assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione, alla formazione, allo sviluppo del settore rappresentato, all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale e sociale delle imprese associate e, ove possibile concorrendovi, eventualmente con propri mezzi finanziari;
5. svolgere tutte le altre attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, in particolare tutte le operazioni finanziarie (mutui, aperture di c/c, fidejussioni) presso istituti di credito;
6. curare l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri associati e dei rispettivi addetti ed apprestare servizi collettivi;
7. promuovere e favorire servizi di assistenza specifica di interesse per i soci in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
8. espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea o sia ad essa direttamente affidato, designando e nominando propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nazionali o internazionali ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
9. svolgere tutte le attività utili ed idonee al raggiungimento degli scopi istituzionali tese a favorire l'efficienza e lo sviluppo del settore rappresentato;
10. nominare i propri rappresentanti delegati a rappresentare le istanze del comparto in Confcommercio Imprese per l'Italia ed in altre strutture associative a livello nazionale ed internazionale;
11. espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato;
12. svolgere azione conciliativa nelle controversie tra i soci effettivi;
13. nominare i propri rappresentanti e delegati in consessi, Enti, organismi e Commissioni nazionali ed internazionali cui la **Federpreziosi – Confcommercio imprese per l'Italia**, abbia richiesto di essere rappresentata o ammessa;
Nella nomina di tali rappresentanti e delegati la **"Federpreziosi – Confcommercio Imprese per l'Italia"** terrà conto delle particolari competenze che sono loro richieste nonché, per quanto materialmente possibile, un'equa proporzionalità tra i vari settori in cui essa si articola;
14. la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

Articolo 4

Autonomia associativa

"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici. **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Articolo 5

Principi e valori ispiratori

Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di **"Confcommercio-Imprese per l'Italia"**, nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Articolo 6

Codice etico

Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia adotta il Codice Etico di **"Confcommercio-Imprese per l'Italia"** che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema confederale. Il Codice Etico di **"Confcommercio - Imprese per l'Italia"** è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

TITOLO II

IL SISTEMA FEDERPREZIOSI: Organizzazione e funzioni

Articolo 7 Scopi e Funzioni

“Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l’Italia”:

- a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all’art. 1 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, **“Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l’Italia”** è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- b) sottoscrive accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, negoziati con l’assistenza dei competenti uffici Confederali e firmati congiuntamente a **“Confcommercio - Imprese per l’Italia”**, così come disciplinato all’art. 10, comma 4, lettera c) dello Statuto Confederale;
- c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- d) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
- g) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da **“Confcommercio-Imprese per l’Italia”** per il settore di competenza;
- i) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- j) nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con **“Confcommercio-Imprese per l’Italia”** e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Articolo 8 Rapporti con la Confederazione

1. **“Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l’Italia”:**

- a) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia”**, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;

- b) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- c) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- d) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale;
- e) accetta le norme previste all'art. 12, comma 7 dello Statuto Confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni Territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" i "contributi di adesione contrattuale" ed altri simili contributi previsti dai CCNL eventualmente sottoscritti in base all'art. 7, lettera b-bis).

Articolo 9

Inquadramento dei Soci

1. Sono soci effettivi di "**Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia**":
 - a. i Sindacati o associazioni aventi ambito provinciale o regionale costituiti in seno alle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio Imprese per l'Italia e rappresentativi degli operatori che svolgano l'attività di cui all'articolo 1;
 - b. associazioni autonome rappresentative degli operatori che svolgono l'attività di cui all'articolo 1 e che aderiscono alle organizzazioni territoriali Confcommercio;
 - c. gli operatori, che svolgano l'attività di cui all'articolo 1 in una provincia ove non sia ancora costituito il Sindacato o questo non aderisca a "**Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia**".
2. Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni deliberate dalla Giunta, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini simili e comunque in armonia con quelli della Federpreziosi;
3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "**Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia**" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "**Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia**", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
4. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "**Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia**", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E' fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da "**Federpreziosi- Confcommercio-Imprese per l'Italia**";
5. Ciascun operatore acquista lo status di associato "**Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia**", attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative. Ciascun operatore, che entra a far parte del sistema di "**Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia**" ai sensi del periodo precedente, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9;
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 3, l'adesione a **Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia** o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o

comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale;

7. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"** promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Articolo 10

Adesione: modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato richiedente. Sulla domanda delibera il Consiglio Nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa;
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda;
3. Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati;
4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo;
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"**;
6. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"**;
7. **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"**, su delibera del Consiglio Nazionale, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei propri livelli organizzativi, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto;
8. I Sindacati territoriali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del presente Statuto, consegnano a **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"**, ed all'Organizzazione territoriale di carattere generale confederale competente, l'elenco nominativo delle imprese e degli operatori rappresentati.
9. I soci sono tenuti a corrispondere a **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"** i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"**, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
10. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"** ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
11. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
12. Il Presidente di **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"**, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Articolo 11

Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di **“Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l’Italia”** può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, qualora:
 - a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
 - b. carenze organizzative e/o amministrative;
 - c. violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all’interno del Codice Etico confederale;
 - d. mancato rispetto dei deliberati di Organi di **“Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l’Italia”**;
 - b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa;
2. Il Presidente Nazionale può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell’Associazione interessata.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia;
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato;
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente;
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Articolo 12

Commissariamento

1. Il Presidente di **“Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l’Italia”** può nominare un Commissario nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stata ostacolata l’attività del Delegato di cui all’art. 11 del presente Statuto;
 - b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
 - c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 11, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto;
 - d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga;
3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della pre-

- detta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio Nazionale utile, a cura del Presidente;
4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono;
 5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed al Consiglio Nazionale, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato;
 6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
 - a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell'art. 31, comma 5, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
 - b) ovvero, proporre domanda di arbitrato;
 7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni;
 8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
 - in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
 - ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri;
 9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del livello del sistema interessato.

Articolo 13 **Decadenza e recesso**

1. La qualità di socio si perde, su deliberazione del Consiglio:
 - a) per lo scioglimento di **"Federpreziosi - Confcommercio imprese per l'Italia"**, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
 - b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 11, comma 5;
 - c) per decadenza, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi della **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** o per violazione delle norme del presente Statuto;
 - d) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta;
 - e) per comportamento inequivocabilmente contrario alla serietà e all'etica professionale o dannoso per l'immagine e i legittimi interessi della categoria;
 - f) per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi associativi, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;

- g) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - h) per mancato pagamento dei contributi sociali;
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 14 **Sanzioni**

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono:
- a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

Articolo 15 **Inquadramento**

1. Come per gli altri livelli del sistema confederale, **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati;
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale;
3. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** e la Confederazione possono promuovere, previa approvazione del Consiglio nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra la Federpreziosi e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

TITOLO III **ORGANI**

Articolo 16 **Composizione Organi associativi**

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** sono operatori che fanno parte del sistema associativo di Federpreziosi, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Federpreziosi Confcommercio Imprese per l'Italia.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale;

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri;
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Federpreziosi sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Articolo 17

Organi

1. Sono Organi della Federpreziosi:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 18

Durata e svolgimento delle cariche

1. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
2. Le cariche elettive sono svolte gratuitamente e hanno la durata di tre anni.
3. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 19, possono essere eletti alle cariche sociali i Presidenti e i membri di un Organo deliberante dei Sindacati provinciali e regionali.

5. I componenti del Consiglio e della Giunta decadono automaticamente dalla carica in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente comma e vengono sostituiti dal primo dei non eletti.
6. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio, l'Assemblea è convocata entro novanta giorni, per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Articolo 19

Incompatibilità

1. Presso **"Federpreziosi - Confcommercio-Imprese per l'Italia"** la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici;
2. L'incompatibilità di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"**;
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta;
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"**.

Articolo 20

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è composta:
 - a) dai Presidenti o loro delegati, dei Sindacati o Associazioni provinciali o regionali di cui all'articolo 9, lettera a e b);
 - b) dagli operatori di cui all'articolo 9, lettera c);
2. Ciascun Presidente può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un membro di un organo deliberante del proprio sindacato ovvero dal Presidente di altro sindacato o suo delegato. Nessuno può rappresentare più di due sindacati oltre il proprio.

Articolo 21

Assemblea: criteri per la rappresentanza

I rappresentanti di cui all'articolo 9 lettere a), b) e c) hanno diritto ad un voto per ogni socio iscritto alla propria Organizzazione purché in regola con il versamento dei contributi associativi relativi ai due esercizi finanziari precedenti l'anno in cui si svolge l'Assemblea. I rappresentanti di cui all'articolo 9 lettere c) hanno diritto ad un voto per ogni azienda associata.

Articolo 22

Assemblea: convocazione e svolgimento

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** o da chi ne fa le veci;

2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante posta elettronica, telefax o altro mezzo avente data certa da inviare almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione;
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 40 per cento dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno;
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti;
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 7 giorni.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti audiovideo collegati (*full audio-video conference*). In tali casi, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l'eventuale indicazione del suo svolgimento esclusivamente in audiovideo conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico. Qualora l'Assemblea si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente, il Segretario, o l'eventuale Notaio, si trovino nel medesimo luogo. Qualora l'Assemblea sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante o, qualora richiesto, il Notaio, unitamente alla o alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona. Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra gli associati, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto. Coloro che partecipano all'Assemblea in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti all'Assemblea;
8. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima;
9. In caso di modifiche statutarie o di scioglimento della "**Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia**" il segretario dovrà essere un notaio o, in alternativa, un delegato confederale.

Articolo 23 **Assemblea: validità**

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50 per cento più uno dei voti attribuiti. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta;
3. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'assemblea, a meno che l'assemblea stessa decida un metodo diverso;

4. All'elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia”**.

Articolo 24

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale di **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia”**, vincolanti per tutte le componenti;
 - b) elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con le modalità di cui al successivo comma 3, punto 3.2;
 - c) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - d) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a **“Confcommercio-Imprese per l'Italia”**, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti – e dalla dichiarazione del direttore attestante la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - e) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a **“Confcommercio-Imprese per l'Italia”** – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi.
 - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) delibera le modifiche al presente Statuto ove è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
 - b) delibera lo scioglimento della **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia”**;
 - c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, ove un candidato alla carica di Presidente lo richiede, con il supporto formale di almeno il 40% (quarantapercento) dei componenti l'Assemblea, in regola con il pagamento dei contributi associativi deliberati, si procede alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

3. L'Assemblea in seduta ordinaria elegge:
 - 3.1) il Presidente della **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia”** a scrutinio segreto, salvo diversa delibera all'unanimità dell'Assemblea, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto; In caso di più candidature alla carica di Presidente, se al primo scrutinio non sia stata ottenuta la maggioranza richiesta, vige il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti degli aventi diritto al voto.
 - 3.2) a scrutinio segreto, salvo diversa delibera all'unanimità dell'Assemblea, a mezzo scheda n. 22 componenti del Consiglio, traendone i nominativi dei candidati da quelli così designati:
 - a) ogni regione, che includa almeno due Associazioni o Sindacati Provinciali o una Associazione Regionale di categoria aderente alla **“Federpreziosi - Confcom-**

mercio Imprese per l'Italia", designerà, previa accordo a livello regionale, un candidato di espressione regionale realmente rappresentativo delle istanze delle province componenti tale regione che abbia dato prova di effettivo interscambio con le altre realtà associative. Verbale di nomina sottoscritto dalle associazioni interessate dovrà pervenire alla "**Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia**" in data anteriore ai lavori assembleari. In mancanza di tale documentazione non si potrà procedere alla candidatura del nominativo del delegato regionale.

- b) le Associazioni o Sindacati provinciali di categoria aderenti alla "**Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia**" aventi almeno 60 soci iscritti designeranno due nominativi di candidati, possibilmente con diversa specializzazione merceologica.

4. In sede assembleare può essere presentata da almeno il 40% dei soci effettivi, che rappresentino non meno del 40% dei voti, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione, comporta la automatica decadenza del Presidente e la convocazione, entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Articolo 25

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio della "**Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia**" è composto dai membri eletti dall'Assemblea nonché da un numero fino a 4 eventualmente cooptati dall'Organo stesso.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente di "**Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia**", che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 50 per cento dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, l'ordine del giorno della convocazione nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti post all'ordine del giorno. Deve essere inviata a mezzo posta elettronica, o con altro mezzo avente data certa con preavviso di almeno otto giorni.
5. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno tre giorni. Le sedute sono valide con la presenza del 50 per cento più 1 dei suoi componenti. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
6. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Nazionale dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
7. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (*full audio-video conference*). In tali casi, l'avviso di convocazione dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l'eventuale indicazione dello svolgimento della riunione esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico. Qualora la riunione si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. Qualora la riunione sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante. Resta inteso che in qua-

lunche caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra i componenti il Consiglio, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto. Coloro che partecipano alla riunione in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla riunione.

8. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
9. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25 per cento dei presenti e salvo che riguardino persone.

Articolo 26

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) detta i criteri d'azione della **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"**;
 - b) nomina nel proprio seno 5 Vice Presidenti;
 - c) nomina l'Amministratore;
 - d) nomina il coordinatore del Gruppo Giovani;
 - e) su proposta del presidente, nomina e revoca il Direttore;
 - f) esamina, secondo gli schemi predisposti da Confcommercio imprese per l'Italia il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria nonché il conto preventivo dell'anno successivo;
 - g) stabilisce la misura dei contributi associativi, le relative modalità di riscossione nonché gli eventuali interessi da applicare in caso di ritardato versamento;
 - h) approva e modifica i regolamenti interni;
 - i) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - j) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei soci morosi.
 - k) nomina l'eventuale commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 7, lettera b);

Articolo 27

Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente della **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"**, che la presiede, dai Vice Presidenti, dall'Amministratore.
2. La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e, mediante avviso da inviare a mezzo posta elettronica, o con altro mezzo avente data certa con almeno 5 giorni di preavviso. Non sono ammesse deleghe. E' valida la convocazione con la presenza di almeno tre componenti.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con due giorni di preavviso.
4. La Giunta tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio e provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla rettifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.

Articolo 28

Presidente

1. Il Presidente rappresenta **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia”** ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.
2. Può essere eletto Presidente un imprenditore del settore orafa associato ad organismo territoriale della **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia”** che svolga attività da almeno cinque anni e che venga proposto da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità degli associati;
3. Il Presidente:
 - a. dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - b. presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - c. ha facoltà di segnalare al Consiglio i nominativi di cinque Vice Presidenti e dell’Amministratore e del coordinatore del gruppo giovani. Nomina tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - d. Può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti di Giunta, che a lui rispondono del proprio operato;
 - e. attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore;
 - f. propone al Consiglio Nazionale la revoca del Direttore;
 - g. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - h. può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell’interesse della **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia”**;
 - i. vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - j. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - k. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia”**, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - l. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
 - m. sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - n. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;
 - o. redige la relazione politica da presentare all’Assemblea.
4. Il Presidente, dura in carica un triennio; può essere rieletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
5. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
6. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell’Assemblea entro sessanta giorni dall’inizio della vacatio.
7. Nell’espletamento del proprio mandato, il Presidente può avvalersi di un Segretario generale il quale sovrintende all’attività dei servizi e coadiuva la Giunta ed il Consiglio Direttivo per l’esecuzione dei deliberati.

Articolo 29

Presidente onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea ordinaria su segnalazione del Consiglio Direttivo che predispone, su richiesta di quest'ultimo, idonea documentazione attestante benemerienze acquisite nel corso della carriera associativa e lavorativa nel comparto orafo, gioielliero, argentiero ed orologiaio. Partecipa con potere consultivo alle riunioni di Giunta e di Consiglio Direttivo. L'incarico ha durata illimitata.

Articolo 30

Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno esterno, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e da due supplenti.
2. Il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.
3. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
4. Valgono nei confronti del Collegio, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile.
5. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
6. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"**.

Articolo 31

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, sarebbe auspicabile che almeno uno abbia competenze legali, o meglio ancora iscritto all'ordine degli avvocati.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"**.
3. In occasione della prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o dalla parte interessata.
5. Le controversie nei rapporti tra i soci effettivi e la **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"**, in ordine ai provvedimenti di commissariamento e di decadenza ed ai conseguenti rapporti economico – patrimoniali, sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro e gli arbitri così designati nominano il terzo che assumerà la funzione di Presidente del collegio. Se il terzo arbitro non verrà nominato entro trenta giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata – a richiesta di una qualunque delle parti – dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio decide in via irrituale, secondo diritto e comunica alle parti la propria decisione motivata.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento dei provvedimenti, in particolare monitori o cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo caso, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di competenza, esclusivamente competente è il Foro di Roma.

6. L'adesione alla **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge

Articolo 32 Amministratore

L'Amministratore della **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"**:

1. è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio;
2. ha la facoltà di aprire e chiudere i conti, conti correnti, postali e bancari e fare tutte le operazioni necessarie;
3. sovrintende alla contabilità e ne assume le responsabilità;
4. firma gli ordini di pagamento e di incasso;
5. partecipa all'attività di tutti gli organi con diritto di voto.
6. predispose in chiusura di esercizio finanziario, unitamente al Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo da presentare in Consiglio e in Assemblea.

Articolo 33 Direttore

1. Il Direttore della **"Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l'Italia"** è il capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale.
2. è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
3. Coadiuvando inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato;
4. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale;
5. vengono applicate le disposizioni di incompatibilità di cui all'art. 19 del presente Statuto;
6. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Articolo 34 Gruppo Giovani

1. Gli imprenditori di cui all'art. 1 aventi un'età compresa tra i 20 e i 40 anni in qualità di:
 - titolari o legali rappresentanti;
 - amministratori, institori o dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale;
 - figli o figlie del titolare attivi in azienda;la cui impresa è regolarmente associata a Federpreziosi possono fare parte del Gruppo Giovani **"Federpreziosi-Confcommercio imprese per l'Italia"**.
2. Il coordinatore del Gruppo Giovani, viene nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del presidente di **"Federpreziosi-Confcommercio imprese per l'Italia"**.

TITOLO IV RISORSE

Articolo 35 Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della **“Federpreziosi – Confcommercio Imprese per l’Italia”**;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi della **“Federpreziosi – Confcommercio Imprese per l’Italia”** sono formati da:
 - a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - a-ter) apposito **“Contributo di adesione contrattuale”** ed altri simili contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 4, lettera a-bis), non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a **“Confcommercio-Imprese per l’Italia”** a norma dell’art. 12 comma 7 dello Statuto Confederale;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell’associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
 - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi dell’associazione;
 - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - h) ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
3. Durante la vita della **“Federpreziosi – Confcommercio Imprese per l’Italia”** è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;
4. Federpreziosi si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;
5. E' fatto divieto a **“Federpreziosi – Confcommercio Imprese per l’Italia”** di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Articolo 36 Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia”** ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 37 Scioglimento della Federpreziosi

1. Lo scioglimento della **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia”** è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole di un numero di rappresentanti che disponga di almeno il 75 per cento dei voti attribuiti.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
3. In caso di scioglimento della **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia”**, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 38 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio - Imprese per l’Italia, ovvero le disposizioni del Codice Civile, in materia di associazioni non riconosciute.

Articolo 39 Denominazione e logo

L’uso della denominazione e del logo di Il Direttore della **“Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia”** è riservato esclusivamente ai Soci di cui all’art. 9 del presente Statuto. Ogni altro utilizzo verrà perseguito.